

N. 153/25 sub. 1 PU

Concordato minore

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca,

in relazione alla proposta di concordato minore presentata da

in data 9.5.25, come integrata in data 27.5.25 (a seguito dei rilievi del Giudice con provvedimento in data 19.5.25) e, in relazione alla richiesta di omologa di tale proposta ai sensi dell'art. 80, c. 3 CCII, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

rilevato che la proposta concordataria, con pagamento di rate mensili e nell'arco di tre anni, prevede:

- a) il pagamento integrale delle prededuzioni (compenso dell'OCC) per complessivi **euro 1.369,50**, con la precisazione che, poiché ai sensi dell'art. 81, c. 4 CCII il compenso dell'OCC dovrà essere determinato dal Giudice solo al termine dell'esecuzione del concordato (senza che, ai fini di tale liquidazione, sia vincolante l'importo pattuito con il debitore), il ricorrente dovrà inizialmente accantonare e non corrispondere immediatamente all'OCC l'importo di euro 1.369,50 con lo stesso pattuito. Tale somma potrà quindi essere corrisposta all'OCC, nei limiti di quanto liquidato dal GD, solo una volta che sarà data esecuzione completa alla proposta con pagamento di tutti gli altri creditori e che l'OCC avrà proceduto ai sensi dell'art. 81/4 CCII (relazione finale; verifica positiva da parte del GD circa la completa esecuzione del concordato; liquidazione del compenso dell'OCC da parte del Giudice);
- b) il pagamento dei crediti di grado 1 di nella misura complessiva del 36.09 % con un esborso totale di **euro 7.646,82** (di cui euro 7.179,93 quanto ad ed euro 200,57 quanto ad corrispondente alla parte di credito capiente, da pagare mediante distribuzione della provvista nel rigoroso rispetto dell'ordine delle prelazioni; il residuo di euro 259,08 quanto a e di euro 7,24 quanto ad corrisponde invece alla quota degradata al chirografo per incapienza);

- c) il pagamento dei crediti di grado 8 di (integralmente degradati al chirografo per incapienza) nella misura complessiva del **31,26 %** con un esborso totale di **euro 556,03**;
- d) il pagamento dei crediti di grado 18 di (integralmente degradati al chirografo per incapienza) nella misura complessiva del **13,06 %** con un esborso totale di **euro 6.903,77**;
- e) il pagamento dei crediti di grado 19 di (integralmente degradati al chirografo per incapienza) nella misura complessiva del **10,61 %** con un esborso totale di **euro 5.273,62**;
- f) il pagamento dei crediti di grado 20 della (integralmente degradati al chirografo per incapienza) nella misura complessiva del **6,83 %** con un esborso totale di **euro 92,93**;
- g) il pagamento dei crediti chirografari *ab origine* di , Findomestic Banca spa, Unicredit Banca spa e Compass Banca spa nella misura del **1,93 %**, con un esborso totale di **euro 357,33**;

rilevato, in particolare, che il piano prevede che l'intera provvista necessaria per dare esecuzione alla proposta, pari ad **euro 22.200,00**, sarà acquisita quanto ad euro 7.200,00 mediante 36 trattenute mensili di euro 200,00 ognuna sullo stipendio del ricorrente e quanto ad euro 15.000,00 sarà messa a disposizione dei creditori dal terzo entro 60 giorni dall'omologa, a titolo di vera e propria finanza esterna senza diritto a restituzione, come da impegno assunto in data 23.10.24 (doc. 26).

Il piano prevede inoltre il mantenimento da parte del ricorrente della proprietà dell'autoveicolo di proprietà esclusiva e della casa di abitazione in comproprietà al 50% con la moglie, con prosecuzione del pagamento della rata di mutuo (pari ad euro 400,00 al mese) secondo il piano di ammortamento contrattuale, in regolare pagamento;

rilevato che la procedura è stata dichiarata aperta con decreto in data 3.6.25;

verificato che:

- la proposta di concordato e il decreto di apertura della procedura sono stati ritualmente comunicati ai creditori, con le modalità e nel rispetto del termine fissato dal giudice;
- che, a cura del gestore della crisi, si è provveduto alla pubblicità di cui all'art. 78, c. 2, lett. a) CCI;

rilevato che entro il termine assegnato sono pervenute (in data 7.7.25) osservazioni e contestazioni solo da parte del creditore , sulle quali si prenderà puntuale posizione nei punti che seguono;

rilevato che in data 17.7.2025, all'esito del voto, il gestore della crisi ha inviato al giudice apposita relazione, nella quale ha anche preso posizione sulle osservazioni di

letta la nota in data 15.7.2025, con la quale anche il ricorrente ha preso posizione sulle osservazioni dell' []

ribadito che, come già evidenziato nel proprio provvedimento in data 3.6.25 di apertura della procedura:

- 1) sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Nogara (Vr), sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
- 2) la proposta di concordato minore è stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Invero il ricorrente è attualmente lavoratore dipendente e la sua impresa individuale di autotrasporto è stata cancellata dal registro delle imprese in data 8.1.2016, sicché per tale assorbente ragione lo stesso non può essere più sottoposto a liquidazione giudiziale, essendo decorso il periodo annuale di cui all'art. 33, c. 1 CCII;
- 3) nella fattispecie (contrariamente a quanto sostenuto da [] con le osservazioni) non possa venire comunque in rilievo la preclusione all'accesso al concordato minore prevista dall'art. 33, c. 4 CCII, anche aderendo alla tesi (sostenuta nelle pronunce giudiziali citate dall' [] nelle osservazioni) secondo cui la norma deve trovare applicazione anche all'imprenditore minore persona fisica (oltre che a quello costituito in forma di organizzazione collettiva e, in particolare, di società). Infatti, come documentato dal ricorrente e verificato dal gestore della crisi, la debitoria da cui è oggi gravato il *Per_I* non è costituita solo da debiti contratti prima del 8.1.2016 nell'esercizio dell'impresa cessata (per complessivi euro 138.000,00 circa), ma anche – ed in misura considerevole - da debiti contratti negli anni successivi e sino all'attualità, senza connessione alcuna con l'attività di impresa pregressa (mutuo per l'acquisto della casa di abitazione contratto nel 2020 con MPS spa, con debito residuo di circa euro 69.500,00; debiti per finanziamenti personali con Findomestic spa, Unicredit spa e Compass spa per residui euro 7.500,00 circa). Pertanto, la condizione di sovraindebitamento del [] proprio perché determinata anche da debiti per importo considerevole contratti successivamente alla cancellazione, non è equiparabile a quella considerata dall'art. 33, c. 4 CCII ed in relazione alla quale è escluso l'accesso al concordato minore (ossia a quella in cui il debito ha tutto origine dall'attività imprenditoriale cessata);
- 4) pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1 e 74 CCI, il ricorrente è astrattamente legittimato a proporre il concordato minore. In particolare, non potendo prospettarsi una prosecuzione dell'attività di impresa (in quanto, appunto, da tempo cessata), la proposta concordataria deve essere concretamente e necessariamente formulata ai sensi dell'art. 74, c. 2 CCI, ossia prevedendo un apporto di vera e propria finanza esterna neutra sotto il profilo patrimoniale e senza diritto a restituzione, che incrementi in misura apprezzabile l'attivo che sarebbe disponibile per i creditori nell'alternativo scenario della liquidazione controllata. Ebbene nel caso di specie - come evidenziato nel provvedimento interlocutorio del 19.5.25 (da intendersi qui richiamato *per relationem* e cui si rinvia per il

dettaglio) e tenuto conto del fatto che il ricorrente nel piano ha ritenuto di escludere la liquidazione sia dell'abitazione in comproprietà con la moglie (ai sensi dell'art. 75, c. 2bis CCII), sia dell'automobile di proprietà – nell'alternativo scenario della liquidazione controllata dalla alienazione di tutto il patrimonio del debitore potrebbe essere ricavato un attivo da ripartire tra i creditori (una volta soddisfatto il credito ipotecario della banca mutuataria) di circa euro 8.750,00, sicché l'apporto di vera e propria finanza esterna di euro 15.000,00 che il terzo [] si è obbligato a versare direttamente a favore dei creditori come da proposta entro 60 giorni dall'omologa è senz'altro di entità tale da aumentare in modo considerevole (esattamente di euro 13.450,00, per quanto evidenziato nel provvedimento del 19.5.25) l'attivo a disposizione dei creditori nel concordato, rispetto a quello che verosimilmente potrebbe essere ottenuto in caso di liquidazione controllata;

- 5) che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come documentato ed accertato dal gestore della crisi, il ricorrente è gravato da debiti per euro 215.519,39 (di cui euro 137.886,04 – relativi ai debiti verso l'Erario e gli enti previdenziali inerenti all'impresa cessata - tutti già scaduti ed esigibili) e, oltre ad essere titolare di un patrimonio del valore di soli euro 44.500,00 (euro 40.500,00 quanto alla quota del 50% dell'immobile di residenza ed euro 4.000,00 quanto all'autovettura di proprietà, come da stime prodotte in allegato al ricorso) è percettore di un reddito da lavoro dipendente (euro 2.300,00 circa mensili) che, maggiorato dell'assegno unico per i due figli (euro 200,00 mensili), ammonta complessivamente a circa euro 2.500,00 mensili, che deve destinare in larga parte alle spese (pari ad euro 2.200,00 mensili, come da documentazione in atti e da verifica del gestore della crisi) necessarie per il mantenimento proprio e del nucleo familiare (costituito, oltre che dal ricorrente, anche dalla moglie e dai due figli a carico). E' perciò del tutto evidente che il ricorrente non disponga di entrate correnti e di beni prontamente liquidabili tali da consentirgli di far fronte con regolarità ai propri debiti e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento (*sub specie* di vera e propria insolvenza, non essendo in particolare in grado di far fronte all'ingente debito già scaduto nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali);
- 6) che il ricorrente ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 75, c. 1 CCII. In particolare, in risposta all'osservazione di [] sul punto (contenuta sempre nella nota inoltrata al gestore in data 7.7.25), deve ritenersi assolto in modo adeguato anche l'obbligo di produzione di quella indicata al comma 1, lett. a) della disposizione atteso che:
 - a) quanto all'impresa cancellata nel 2016, sono state correttamente prodotte (sub. doc. 4 allegato al ricorso) le dichiarazioni dei redditi ed iva relative agli anni di imposta dal 2012 al 2015, mentre trattandosi di impresa individuale la stessa non era tenuta alla predisposizione dei bilanci, che quindi non potevano essere certo prodotti;
 - b) in relazione all'attuale condizione di lavoratore dipendente, sono state correttamente prodotte le certificazioni uniche e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché le buste paga dell'anno 2024 (docc. 15 e 16);
- 7) la relazione del gestore della crisi avv. [] contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dalla legge, atteso che:

- **ai sensi dell'art. 75, c. 2 CCII**, poiché la proposta prevede il pagamento solo parziale dei creditori privilegiati, il gestore della crisi ha verificato che la proposta medesima è in grado di assicurare a tali creditori un pagamento per importo non inferiore a quanto potrebbero ottenere nell'alternativo scenario della liquidazione controllata;
- **ai sensi dell'art. 75, c. 2bis CCII**, il gestore della crisi ha verificato ed attestato che il credito della banca mutuataria Mps spa titolare di ipoteca sulla casa di abitazione potrebbe essere integralmente soddisfatto con il ricavato dalla liquidazione del bene e che il rimborso delle rate a scadere del mutuo non lede i diritti degli altri creditori (posto che la somma di euro 200,00 mensili che il debitore con la proposta concordataria si è impegnato a mettere a loro disposizione per tre anni non potrebbe essere acquisita in caso di liquidazione controllata, stante il maggior esborso – rispetto alla rata di mutuo - che il ricorrente dovrebbe sostenere per far fronte al canone di locazione di altro immobile), sicché deve ritenersi che il [] si sia legittimamente avvalso della facoltà di escludere la liquidazione dell'abitazione di residenza, con permanenza dell'ammortamento contrattuale del mutuo (senza che, a tal fine, sia necessaria alcuna autorizzazione giudiziale, posto che il mutuo è in regolare ammortamento);
- sono state operate tutte le verifiche di **cui all'art. 76, c. 2 CCII**. In particolare, in risposta alle osservazioni di [] sul punto (contenute sempre nella nota inoltrata al gestore in data 7.7.25), va evidenziato:
 - a) che il gestore (anche con richiamo alla narrativa del ricorso introduttivo) ha compiutamente ricostruito le cause del sovraindebitamento, essenzialmente da ricondursi al mancato versamento delle imposte e dei contributi nel periodo di esercizio dell'attività di impresa. E tutte le considerazioni dell' [] in merito alla mancanza di diligenza del ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni (ed in special modo di quelle successive alla chiusura dell'attività di impresa, nonostante sussistessero già considerevoli debiti verso l'Erario) non assumono rilevanza nell'ambito della presente procedura posto che, come è noto, ai fini dell'omologa della proposta di concordato minore non è richiesto anche il requisito della c.d. meritevolezza (invece richiesto per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, all'esdebitazione dell'incapiente o al beneficio dell'esdebitazione a seguito della liquidazione controllata);
 - b) che anche a seguito della modifica della proposta in data 27.5.25 (a seguito dei rilievi del Giudice con provvedimento in data 19.5.25) non è stato affatto modificato il piano sottostante, che continua a prevedere la acquisizione della provvista mediante il versamento di quote di reddito da parte del ricorrente e mediante la messa a disposizione della finanza da parte del terzo. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall' [] con le osservazioni, non è affatto prevista la liquidazione dell'automobile di proprietà. Con l'integrazione della proposta, infatti, il ricorrente (attenendosi alle prescrizioni del Giudice, di cui al provvedimento interlocutorio del 19.5.25), si è limitato a distribuire una minima parte (euro 1.550,00) della finanza messa a disposizione dal terzo nel rispetto dell'ordine delle prelazioni, nonché a esporre in modo analitico il piano dei pagamenti a favore dei

singoli creditori. Pertanto, essendo rimasto invariato il piano e non essendo intervenuta alcuna modifica sostanziale della proposta, non era necessaria alcuna ulteriore valutazione da parte del gestore della crisi in merito *“alla fattibilità del piano e alla convenienza dello stesso* (in realtà della proposta: NDR) *rispetto alla alternativa della liquidazione controllata”*

- 8) il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

rilevato che:

- nella relazione del 17.7.25 il gestore della crisi ha evidenziato e documentato che, su un totale di creditori ammessi al voto per **euro 145.409,32**:
 - a) nessun creditore ha votato a favore della proposta in modo espresso;
 - b) non si sono pronunciati entro il termine assegnato – ed hanno quindi aderito alla proposta per silenzio assenso ai sensi dell'art. 79, c. 3 CCII – i creditori [], Findomestic, Unicredit e [] per complessivi **euro 39.853,01**;
 - c) hanno votato contro la proposta i creditori [] per euro 102.555,03, [] per euro 1.360,94 e Compass per euro 1.640,34.

rilevato che sulla base dei voti espressi non risulta raggiunta la maggioranza di cui all'art. 79, c. 1 CCII atteso che, pur avendo votato a favore la maggioranza dei creditori per teste (5 su 8), non risulta raggiunta l'ulteriore maggioranza relativa all'ammontare dei crediti ammessi al voto (avendo, appunto, votato favorevolmente solo creditori per euro 39.853,01, su un totale di euro 145.409,32);

ritenuto, tuttavia, che – come richiesto dal ricorrente – sussistano i presupposti per procedere comunque ad omologa del concordato ai sensi dell'art. 80, c. 3 CCII, ossia con conversione in voto favorevole del voto negativo dell'[] (c.d. cram down fiscale).

Ed infatti:

- a) l'adesione dell'[] risulta evidentemente determinante ai fini dell'approvazione della proposta atteso che, convertendo in voto favorevole il voto negativo espresso da tale Ente per euro 102.555,03, risulterebbe raggiunta anche la maggioranza dei crediti ammessi al voto (euro 142.408,04 su un totale di euro 145.409,32), oltre a quella (già acquisita) per teste;
- b) la proposta concordataria risulta maggiormente conveniente rispetto a quanto potrebbe essere ottenuto dall'[] in caso di apertura della liquidazione controllata. Infatti, come risulta dalla relazione del gestore della crisi e come è già stato evidenziato nel provvedimento interlocutorio del 19.5.25 (con sviluppo di calcoli analitici, cui si rinvia *per relationem*) in caso di apertura della liquidazione controllata, all'esito della vendita dell'abitazione in proprietà tra il ricorrente e la moglie, nonché della vettura di proprietà

– considerata l'impossibilità di acquisizione di quote di reddito (posto che, dovendo essere pagato un canone di locazione superiore alla rata dell'attuale mutuo, l'intero stipendio dovrebbe essere destinato al mantenimento del nucleo familiare) – una volta estinto il mutuo verso la banca titolare di ipoteca, residuerebbe un importo distribuibile a favore degli altri creditori non superiore a euro 8.750,00 (ma semmai inferiore, tenuto conto dei costi che dovrebbero essere sostenuti in prededuzione durante la procedura di liquidazione). E, dovendo essere rispettato in modo rigoroso l'ordine delle prelazioni, tale somma dovrebbe essere destinata al pagamento delle prededuzioni (quantomeno il compenso dell'OCC) e, per la parte eccedente, potrebbe soddisfare solo parzialmente il credito privilegiato di grado 1 di [] ammontante complessivamente ad euro 21.188,01. Pertanto, è evidente che nell'alternativa liquidatoria il credito (di nominali euro 102.555,03) dell'[] [...] risulterebbe totalmente insoddisfatto, mentre con la proposta concordataria – grazie all'apporto di finanza da parte del terzo – tale credito verrà almeno parzialmente soddisfatto, mediante il pagamento del complessivo importo di euro 12.177,39 (ossia nella misura del 11,87%). Né può ritenersi che l'Agenzia potrebbe ottenere una qualche soddisfazione in caso di liquidazione, ipotizzando che la moglie del ricorrente, ottenuta la somma di euro 5.750,00 a seguito della vendita della quota di ½ dell'immobile in comproprietà con il marito, dovesse destinare tale importo al mantenimento familiare, consentendo al ricorrente di corrispondere un importo equivalente a favore dei propri creditori, mediante trattenuta sullo stipendio. Invero, considerato l'importo nominale del credito di [], anche tale *surplus* dovrebbe essere destinato alla soddisfazione di tali creditori e nulla potrebbe essere corrisposto ad []

Va poi evidenziato (in risposta all'osservazione sul punto dell'[] che il risparmio di spesa conseguente alla vendita della vettura (ipotizzando che la stessa venga immediatamente alienata e non lasciata nella disponibilità del ricorrente fino al termine della procedura, ipotesi nella quale anche nella liquidazione dovrebbero essere sostenute le medesime spese di manutenzione già contemplate nello scenario concordatario) sarebbe ampiamente compensato dalle spese – probabilmente anche maggiori – che il nucleo familiare dovrebbe sostenere per gli spostamenti con mezzi pubblici, in mancanza di autovettura.

La proposta concordataria è quindi indubbiamente più favorevole per l'[] (oltre che per [] i quali, oltre alla quota di credito capiente, con la proposta di concordato vedranno soddisfatta almeno in parte l'ulteriore quota di credito incapiente, che in caso di liquidazione risulterebbe totalmente insoddisfatta) rispetto all'alternativa liquidatoria.

rilevato, per il resto:

- che il piano debba ritenersi giuridicamente ammissibile ed anche in concreto fattibile, posto che tenuto conto dei redditi da lavoro dipendente documentati in atti e delle spese per il mantenimento familiare (verificate e ritenute congrue dal gestore della crisi) deve ritenersi che il ricorrente sia effettivamente in grado di mettere a disposizione dei creditori la somma di euro 200,00 mensili per il periodo di tre anni. E, al contempo, non vi sono ragioni di dubitare che anche il terzo manterrà l'impegno di corrispondere alla procedura la somma di euro 15.000,00, entro 60 giorni dall'omologa;

- che allo stato, non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 80 CCII per l'omologa della proposta di concordato minore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura;

ritenuto che debbano essere stabilite forme di pubblicità della presente sentenza analoghe a quelle già disposte per il decreto di apertura della procedura.

P.Q.M.

Visto l'art. 80 CCI

OMOLOGA

la proposta di concordato minore presentata da

DISPONE

- che a cura del gestore della crisi la presente sentenza sia pubblicata sul sito web del Tribunale di Verona e che l'esecuzione di tale adempimento sia comprovata documentalmente **entro 30 giorni** dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che il gestore della crisi:

- vigili sull'esatta esecuzione del concordato da parte del debitore, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al Giudice solo ove assolutamente necessario;
- **ogni sei mesi** relazioni al Giudice in merito alla esecuzione della proposta concordataria da parte del ricorrente;
- riferisca immediatamente al Giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCI;
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice la relazione finale, con richiesta di liquidazione del compenso.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC

Verona, 18.7.2025

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca